

roselectra

TRA

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

E

ROSELECTRA S.P.A.

**CONTRATTO DI FORNITURA DEL CALORE PER IL
RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI PUBBLICI
IN ROSIGNANO SOLVAY**

JP

W

W

INDICE

Articolo	Pagina
0. PREMESSA	2
1. INTERPRETAZIONE – PREMESSE ED ALLEGATI	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
3. POTENZA TERMICA	6
4. PUNTI DI CONSEGNA DELL'ENERGIA TERMICA	6
5. DATA DI EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO	6
6. OBBLIGHI DEL COMUNE	7
7. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DELLA ENERGIA TERMICA	8
8. LIMITI DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA	8
9. PERMESSI E SERVITU' - CONDIZIONE RISOLUTIVA - DIRITTO DI RECESSO	8
10. IMPIANTI ED APPARECCHI DEL COMUNE	9
11. PROPRIETA' DELLE OPERE, DEI LAVORI E DEGLI IMPIANTI REALIZZATI DA ROSELECTRA	9
12. MISURA DEL CALORE/ENERGIA TERMICA	10
13. CORRISPETTIVO	10
14. RILEVAZIONE DEI CONSUMI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	11
15. MODALITA' TERMINI DI PAGAMENTO	11
16. SOSPENSIONI, INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA	11
17. FORZA MAGGIORE	11
18. CONDIZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	13
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
20. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI	14
21. DISPOSIZIONI VARIE	14
22. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
23. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI DIRITTI, DEI CREDITI E DEGLI OBBLIGHI OGGETTO DEL CONTRATTO	15
24. TASSE, IMPOSTE E SPESE	16

Il presente contratto ("Contratto") è stipulato il giorno 8 luglio 2004.

TRA

Il **Comune di Rosignano Marittimo**, con sede in Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori, n. 21, in persona della dott.ssa Angela Maria Casucci nella sua qualità di Dirigente del Settore Qualità Urbana dotata dei poteri necessari ai fini della conclusione del presente Contratto (di seguito per brevità definita come "Comune");

E

ROSELECTRA S.p.A., una società costituita e vigente ai sensi della legislazione italiana, con sede legale a Rosignano Solvay (LI), via Piave n. 6, capitale sociale di Euro 200000 interamente versato, iscritta al n. 123517 del Repertorio Economico Amministrativo delle Imprese di Livorno, Partita Iva n. 0138848, in persona dei Signori Giuseppe Potestio e Salvatore Rotondo rispettivamente nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo dotati dei necessari poteri ai fini della conclusione del presente Contratto in forza di delibera del C. di A. del 22 dicembre 2003 (di seguito per brevità definita come "ROSELECTRA");

(il Comune e ROSELECTRA di seguito per brevità congiuntamente definiti anche come "Parti" e ciascuna di esse come "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) ROSELECTRA ha sviluppato un progetto per la costruzione di una centrale turbogas a ciclo combinato ("Centrale"), all'interno dell'area industriale della Solvay Chimica Italia S.p.A. ("SOLVAY"), sito in Rosignano Marittimo frazione Rosignano Solvay, in adiacenza all'impianto della ROSEN - Rosignano Energia S.p.A.;
- (B) sulla base della documentazione presentata in data 30 novembre 2001 dalla ROSELECTRA, la Giunta Comunale del Comune di Rosignano Marittimo, con Delibera n. 2 del 11 gennaio 2002, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione della Centrale;
- (C) l'area industriale è collocata in una zona destinata dal Piano Regolatore vigente a zona "DB", destinazione confermata nelle linee di sviluppo del Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20 gennaio 2004;
- (D) sulla base di quanto previsto nelle NTA del PRG, la realizzazione di importanti investimenti industriali nell'ambito della fabbrica comporta la verifica di tale inserimento nel territorio;
- (E) in data 9 aprile 2002, la ROSELECTRA, sulla base della documentazione presentata in data 30 novembre 2001 e successive integrazioni, ha presentato istanza, ai sensi del DL 7 febbraio 2002, n.7, convertito in legge del 9 aprile 2002 n.55, per la realizzazione di un nuovo impianto turbogas a ciclo combinato di cogenerazione da realizzarsi all'interno dello stabilimento industriale sito in Rosignano Marittimo frazione Rosignano Solvay.

- (F) la citata normativa prevede il rilascio di "una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, , costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato";
- (G) ROSELECTRA ha presentato gli atti necessari per la verifica della conformità urbanistica da parte dal Comune di Rosignano Marittimo, il quale, successivamente all'emissione del decreto da parte del MAP, notificherà l'importo degli oneri di urbanizzazione secondo le disposizioni vigenti;
- (H) la Centrale da realizzarsi all'interno dello stabilimento della SOLVAY, risulta inserita nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune, nella zona omogenea D, sottozona DB, disciplinata dall'articolo 31 della NTA del P.R.G. stesso;
- (I) ai fini del rispetto della prescrizione del comma quarto dell'articolo 31 delle NTA – in base alla quale si è collegato alla realizzazione del nuovo impianto a ciclo combinato un insieme di operazioni volte all'obiettivo ex 4° comma del citato articolo 31 delle NTA, occorre individuare e disciplinare gli interventi ed i conseguenti impegni alla loro realizzazione;
- (J) in data 21 luglio 2003 ROSELECTRA e SOLVAY hanno sottoscritto con la Regione Toscana un Accordo volontario con il quale Roselectra si obbliga a fornire vapore alle industrie che si insedieranno in un raggio di due chilometri dalla Centrale. Il vapore sarà fornito nella quantità massima complessiva di 50 tonnellate/ora. L'Accordo volontario che prevede anche un impegno di SOLVAY a favorire l'insediamento di nuove attività industriali, purchè compatibili col Progetto di parco Industriale di Rosignano, è parte integrante della presente Convenzione di cui al punto che segue.
- (K) ROSELECTRA e SOLVAY hanno sottoscritto, in data odierna, una convenzione con il Comune di Rosignano Marittimo, in base alla quale ROSELECTRA si è impegnata a realizzare una serie di opere di compensazione, tra le quali una rete di teleriscaldamento ("Rete"), così come individuata nella planimetria "CM 00 0006 PLM ING IMP MEC 4202" allegata alla suddetta Convenzione;
- (L) ROSELECTRA si impegna, successivamente all' inizio delle opere di costruzione della Centrale, a sottoscrivere 2 contratti rispettivamente con il Ministero dell'Interno e la Provincia di Livorno per la fornitura di calore alle medesime condizioni previste nel presente contratto per i seguenti edifici pubblici :
- I.T.I. (Via della Repubblica – proprietà della Provincia di Livorno)
 - Ex IPSIA (Via Solvay – Via Allende – proprietà della Provincia di Livorno)
 - Commissariato (Via Aurelia – proprietà del Ministero dell'Interno)
 - Ufficio del Lavoro (Via Solvay – Via Allende – proprietà del Comune di Rosignano Marittimo e locato alla Provincia di Livorno)

TUTTO CIO' PREMESSO,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE – PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e gli allegati del Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso, con valore ed efficacia di impegni vincolanti tra le Parti ed i loro rispettivi cessionari, successori e aventi causa.
- 1.2 Ogni riferimento ad un "articolo" o ad un "allegato" va inteso come riferimento ad un articolo o ad un allegato del presente Contratto, a meno che non sia diversamente specificato.
- 1.3 I titoli degli articoli nel presente Contratto sono inseriti esclusivamente per facilità di identificazione e non saranno vincolanti per l'interpretazione del presente Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 ROSELECTRA si obbliga nei confronti del Comune, che accetta, a costruire, gestire e mantenere la Rete per la fornitura di calore a beneficio degli edifici pubblici ("Edifici") indicati nella planimetria "CM 00 0006 PLM ING IMP MEC 4202", ad esclusione del fabbricato contrassegnato con il numero 13 (Palazzetto Aldebaran), allegata alla Convenzione indicata nella Premesse, nonché a fornire energia termica agli stessi Edifici a scopo esclusivo di teleriscaldamento ("Teleriscaldamento");
- 2.2 In particolare, ROSELECTRA realizzerà a sue spese esclusivamente i lavori e le opere di seguito indicati:
 - 2.2.1 il sistema di produzione di acqua calda all'interno del suo stabilimento ("Stabilimento");
 - 2.2.2 la Rete (ivi incluso l'ampliamento di cui al successivo articolo 2.6.2).
- 2.3 ROSELECTRA si riserva espressamente il diritto di eseguire i lavori e le opere di cui al paragrafo che precede, direttamente oppure tramite imprese terze.
- 2.4 In relazione a quanto previsto nel paragrafo 2.2, il Comune effettuerà tutti i lavori necessari per adattare il circuito di riscaldamento di ciascuno degli Edifici in modo tale da poter utilizzare l'acqua calda distribuita con la Rete. Il Comune, inoltre, predisporrà per ciascuno degli Edifici un Punto di Consegna dell'acqua calda distribuita con la Rete così come definito al successivo articolo 4.

Tutte le opere, i lavori e gli impianti concernenti i Punti di Consegna e dopo i Punti di Consegna verranno realizzati ed eserciti e saranno oggetto di manutenzione da parte del Comune stesso a sua cura e spese. Le parti concorderanno le modalità di allacciamento di

ogni edificio al fine di realizzare la soluzione tecnicamente e economicamente migliore rispettando le norme di legge e le regole dell'arte.

Il Comune provvederà ad ultimare tali lavori, opere ed impianti entro e non oltre 6 mesi dopo la data di collaudo della Centrale ("Take-over"), che verrà tempestivamente comunicata per iscritto da ROSELECTRA al Comune. Non appena verrà definito il cronoprogramma di realizzazione della Centrale, ROSELECTRA comunicherà al Comune la data presunta del Take-over.

2.5 La Rete è costituita dalla rete di distribuzione tra il punto di immissione dell'acqua calda di ROSELECTRA ed i Punti di Consegna degli Edifici così come definiti nel successivo articolo 4, secondo quanto meglio indicato nella citata planimetria "CM 00 0006 PLM ING IMP MEC 4202".

2.6 In particolare, la Rete è costituita da un circuito di distribuzione primario ed alcuni circuiti secondari che sono costituiti da scambiatori di calore, da gruppi di controllo e misura e delle tubazioni di alimentazione acqua calda verso i diversi Edifici. Uno scambiatore di calore con il suo gruppo di controllo e misura è chiamato "sottocentrale" ("Sottocentrale"). I lavori di realizzazione della Rete saranno compiuti in due fasi distinte :

2.6.1 Prima fase

Nella prima fase verranno realizzati i lavori di costruzione della Rete in relazione agli Edifici di proprietà del Comune di Rosignano che seguono, sulla base di quanto specificamente indicato nella citata planimetria "CM 0006-PLM ING IMP MEC 4202". Roselectra si impegna ad ultimare tali lavori, opere ed impianti entro e non oltre 6 mesi dopo il Take-over.

Via della Repubblica

- Magazzino Comunale
- Uffici Tecnici Decentrati

Via Solvay e Via Allende

- Plesso Fattori
- Ufficio del Lavoro (*)
- Ufficio Tributi / Anagrafe
- Plesso Rodari
- Piazza del Mercato
- Campo Sportivo
- Plesso Scolastico Solvay
- Tensostruttura

- Palazzetto dello Sport

(*) Per quanto attiene l'edificio Ufficio del Lavoro le Parti rinviando agli impegni di cui alla lettera L delle Premesse.

Via del Popolo

- Biblioteca Comunale
- Scuola Europa.

2.6.2 Seconda fase

ROSELECTRA si impegna, altresì, fin da ora, a realizzare, previo accordo con il Comune circa le modalità ed i correlati termini, un ampliamento della Rete in relazione ai seguenti Edifici di proprietà del Comune di Rosignano :

- (a) Comparto H5: complesso di edifici pubblici nell'asse della Via Allende
- (b) Punta Lillatro: 3 edifici:
 - (1) Scuola Materna Via Veneto
 - (2) Asilo Nido Via Veneto
 - (3) Palestra - Spogliatoi Lillatro

Per questi Edifici, la realizzazione dell'estensione della Rete dipende dalla possibilità di effettuare i lavori di posizionamento della rete contemporaneamente con i lavori previsti dall'Amministrazione Comunale per il sottopassaggio della ferrovia Pisa - Roma nei pressi di via Forlì.

- 2.7 Le attività di esercizio e di manutenzione della Rete (ivi incluso l'eventuale ampliamento della stessa) potranno essere effettuate da ROSELECTRA direttamente e/o attraverso imprese terze dotate di adeguate capacità tecniche.
- 2.8 In fase di progettazione, Roselectra concorderà con il Comune di Rosignano Marittimo le modalità dei ripristini degli elementi di strade, marciapiedi, etc. danneggiati dalla posa dei diversi elementi della rete di teleriscaldamento, oltre agli eventuali danni provocati alla rete dei servizi durante le medesime opere.

3. POTENZA TERMICA

Ai Punti di Consegna così come definiti nell'articolo 4, la potenza massima complessiva del calore sarà approssimativamente di 8 MW termici. Questo valore tiene già conto del possibile ampliamento della Rete di cui all'articolo 2.6.2

4. PUNTI DI CONSEGNA DELL'ENERGIA TERMICA

- 4.1 ROSELECTRA consegnerà l'energia termica al punto di consegna di ciascuno degli Edifici ("Punto di Consegna" o "Punti di Consegna"), consistente nel punto di

allacciamento alla rete secondaria esterna agli Edifici realizzato a cura e spese del Comune.

- 4.2 Ai fini della fornitura dell'energia termica agli Edifici e dello svolgimento delle correlate attività di misurazione, ROSELECTRA installerà al Punto di Consegna di ciascuno degli Edifici un contatore.
- 4.3 Le responsabilità di ROSELECTRA e tutti i rischi correlati per la fornitura dell'energia termica agli Edifici cessano ai rispettivi Punti di Consegna.

5. DATA DI EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

- 5.1 Il Contratto sarà efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
- 5.2 La fornitura dell'energia termica agli Edifici di cui all'articolo 2.6.1. dovrà essere iniziata entro l'ultima data fra 9 mesi dal Take-over o 12 mesi dopo l'ottenimento delle ultime autorizzazioni, atti, provvedimenti e/o diritti di cui all'articolo 6.1, purché il Comune abbia realizzato le opere, lavori ed impianti di cui all'articolo 2.4, fermo restando le modalità dell'articolo 9.1. A tal riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto, fin da ora, che eventuali slittamenti del Take-over effettivo rispetto alla data presunta del Take-over non potranno costituire in alcun modo fonte di responsabilità e/o oneri e/o costi a carico di ROSELECTRA ai fini del Contratto.
- 5.3 Il presente contratto avrà una durata equivalente a quella della Centrale, ossia scadrà quando sarà messa ufficialmente fuori servizio. Al termine del contratto, la Rete rimarrà proprietà di Roselectra.

6. OBBLIGHI DEL COMUNE

- 6.1 Oltre agli altri obblighi previsti nel Contratto, il Comune dovrà:
- 6.1.1 Rilasciare, entro 6 mesi prima del "Take-Over", tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni, certificati, concessioni ed eventuali altri atti e provvedimenti di propria competenza e concedere tutti i diritti e le servitù per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione della Rete e per l'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e di tutte le altre attività oggetto del Contratto, in favore di ROSELECTRA.
- 6.1.2 assistere e collaborare con ROSELECTRA e porre in essere tutte le attività necessarie od opportune presso altre amministrazioni, autorità, organi, enti - statali e/o locali- e/o soggetti terzi per il rilascio e la concessione entro 6 mesi prima del "Take-Over", in favore di ROSELECTRA, di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni, certificati, concessioni ed eventuali altri atti e provvedimenti e di tutti i diritti e le servitù per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione della Rete e per l'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e di tutte le altre attività oggetto del Contratto;

- 6.1.3 mettere a disposizione di ROSELECTRA, entro 3 mesi prima del "Take-Over", a titolo gratuito, gli immobili ed i locali di sua proprietà, nonché, ai sensi dell'articolo 1381 Cod. Civ., far sì che le amministrazioni e gli enti pubblici competenti mettano a disposizione di ROSELECTRA, entro 3 mesi prima del "Take-Over", gli immobili ed i locali di loro proprietà, che siano necessari e/o utili per la costruzione della Rete e delle sottocentrali e per l'installazione delle tubazioni e degli altri componenti costituenti la Rete, liberi da persone, cose e da qualunque vincolo, ivi compresi quelli di natura ambientale;
- 6.1.4 mettere a disposizione di ROSELECTRA entro 6 mesi prima del "Take-Over", a titolo gratuito, nonché, ai sensi dell'articolo 1381 Cod. Civ., far sì che le amministrazioni e gli enti pubblici competenti mettano a disposizione di ROSELECTRA, le aree pubbliche o comunque di loro proprietà, necessarie e/o utili per l'installazione dei cantieri e dei depositi temporanei;
- 6.1.5 attivare tutti i procedimenti necessari per la deviazione del traffico urbano in funzione delle esigenze derivanti dalla realizzazione della Rete per tutto il tempo che risulterà necessario secondo il cronoprogramma relativo alla realizzazione dei lavori.

- 6.2 Resta inteso che in caso di mancato rilascio a favore di ROSELECTRA delle autorizzazioni, atti, provvedimenti e/o diritti di cui al presente articolo per causa non imputabile alla stessa, essa sarà esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Comune.

7. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA

- 7.1 Il calore sarà fornito agli Edifici sulla base dei programmi di fornitura di calore concordati tra ROSELECTRA ed il Comune.
- 7.2 In linea con il precedente articolo 7.1, la fornitura di calore avverrà in modo continuo, fatta eccezione per eventuali impedimenti dovuti a causa di Forza Maggiore.
- 7.3 Il calore viene fornito sotto la forma di acqua calda. Ai Punti di Consegna, la temperatura sarà al massimo di 100 °C mentre la temperatura minima garantita sarà di 80°C +/- 10%.

8. LIMITI DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA

- 8.1 L'energia termica oggetto del Contratto non può essere utilizzata per usi diversi del Teleriscaldamento o per immobili diversi dagli Edifici, né ceduta a terzi a nessun titolo.
- 8.2 ROSELECTRA non risponde dei danni causati a persone o a cose dovuti all'energia termica fornita dopo la sua consegna agli Edifici ed in particolare ai rispettivi Punti di Consegna, salvo che per comprovate cause direttamente imputabili a dolo o colpa grave di ROSELECTRA.

- 8.3 Le Parti concordano fin da ora che ROSELECTRA avrà il diritto di effettuare, previo avviso del Comune, verifiche presso gli Edifici al fine di evitare danni e/o interferenze e/o alterazioni alla Rete.
- 8.4 In caso di irregolarità o guasto di uno o più impianti degli Edifici, ROSELECTRA si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia termica per il tempo necessario a porre rimedio, rispettivamente, all'irregolarità o al guasto, previo preavviso scritto al Comune di 8 ore, ove possibile.

9. **PERMESSI E SERVITU' - CONDIZIONE RISOLUTIVA - DIRITTO DI RECESSO**

- 9.1 Il Contratto si risolverà automaticamente di diritto a norma dell'articolo 1353 Cod. Civ. nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni risolutive:
- (a) mancato ottenimento, entro 6 mesi dopo il Take-Over, o revoca e/o nullità e/o annullamento anche di uno solo dei permessi, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, certificati ed atti e provvedimenti similari rilasciati dal Comune e/o da amministrazioni, enti pubblici e/o soggetti terzi necessari per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione della Centrale e/o per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione della Rete e/o per l'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e di tutte le altre attività oggetto del Contratto;
 - (b) mancato ottenimento, entro 6 mesi dopo il Take-Over, o revoca e/o nullità e/o annullamento di anche uno solo dei consensi/atti formali e delle servitù necessari alla costruzione, alla posa ed al mantenimento delle opere, dei lavori e delle tubazioni costituenti la Rete necessari per l'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e di tutte le altre attività oggetto del Contratto.
- 9.2 In ogni caso, qualora ROSELECTRA dovesse decidere di non realizzare la Centrale, essa potrà recedere in qualunque momento dal Contratto.
- 9.3 A mero fine di chiarezza, anche in deroga a quanto previsto al successivo articolo 18, le Parti concordano, fin da ora, che l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 9.1 che precede o di recesso di ROSELECTRA ai sensi del paragrafo 9.2 che precede non comporterà a carico di ROSELECTRA alcuna responsabilità e/o il pagamento di eventuali oneri e/o danni in relazione al Contratto.

10. **IMPIANTI ED APPARECCHI DEL COMUNE**

- 10.1 Il Comune deve accertare e assicurarsi che i propri impianti ed apparecchi, ivi compresi i Punti di Consegn, siano conformi alle normative di sicurezza.
- 10.2 Il Comune è responsabile della conservazione e della integrità dei locali di sua proprietà in cui sono ubicati gli apparecchi di ROSELECTRA, i quali dovranno essere tenuti in condizioni idonee alla conservazione di tali apparecchi. Il Comune sarà responsabile della custodia di tali apparecchi secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre,

esso sarà tenuto ad assicurare che l'accesso agli indicati locali sia limitato a persone appositamente autorizzate.

- 10.3 ROSELECTRA potrà verificare gli impianti ed apparecchi del Comune e sospendere la fornitura, in caso di irregolarità, per il tempo occorrente all'adeguamento degli stessi, da realizzarsi a cura e spese del Comune.
- 10.4 Restano a carico del Comune, gli oneri per la trasformazione dei propri impianti ed apparecchi conseguenti alle eventuali modifiche delle modalità di fornitura da parte di ROSELECTRA ai sensi di quanto previsto all'articolo 11.3. In relazione a quanto già previsto all'articolo 8.2, anche in tale ipotesi ROSELECTRA non risponderà in nessun caso dei danni a persone o cose causati dall'energia termica dopo i Punti di Consegna, salvo che per comprovate cause direttamente imputabili a dolo o colpa grave di ROSELECTRA stessa.

11. PROPRIETA' DELLE OPERE, DEI LAVORI E DEGLI IMPIANTI REALIZZATI DA ROSELECTRA

- 11.1 Le opere, i lavori e gli impianti componenti la Rete realizzati da ROSELECTRA di cui all'articolo 2.4 saranno di sua proprietà esclusiva. In ogni caso, a mero fine di chiarimento, le Parti concordano espressamente che la proprietà di ROSELECTRA non si estenderà ai Punti di Consegna ed agli impianti ed alle opere dopo i Punti di Consegna.
- 11.2 In relazione alle opere, lavori ed impianti di cui all'articolo precedente, in qualità di proprietaria, ROSELECTRA provvederà al loro esercizio ed alla loro manutenzione così come previsto nell'articolo 2.
- 11.3 Qualora per adeguare i propri impianti a nuove norme di legge ROSELECTRA modifichi, previa approvazione delle Autorità competenti, le caratteristiche della fornitura, dovrà darne congruo preavviso scritto al Comune, anche al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare, a sua volta, le eventuali necessarie trasformazioni dei propri impianti ed apparecchi.

12. MISURA DEL CALORE/ENERGIA TERMICA

- 12.1 L'energia termica fornita da ROSELECTRA agli Edifici del Comune è misurata all'altezza dei rispettivi Punti di Consegna, tramite i contatori installati da ROSELECTRA di cui all'articolo 4 che precede.
- 12.2 Le spese per le verifiche ai contatori richieste dal Comune sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%.
- 12.3 Qualora a seguito della verifica si riscontrassero errori di entità maggiore rispetto al limite di tolleranza indicato nel paragrafo che precede, a seconda che i consumi risultino minori o maggiori rispetto a quelli inizialmente misurati, rispettivamente, ROSELECTRA o il Comune saranno tenuti a rimborsare all'altra Parte il corrispondente importo, valutato in base all'anno precedente dall'ultima lettura fino alla riparazione o

sostituzione del contatore difettoso. Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

- 12.4 L'interruzione del funzionamento del contatore, constatato direttamente da ROSELECTRA o su segnalazione del Comune, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell'arresto con riferimento ai consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente.

13. CORRISPETTIVO

13.1 Il calore/energia termica è misurato in MWh termico.

13.2 Il corrispettivo per la cessione del MWh termico è fissato nella misura delle aliquote fiscali vigenti a carico del fornitore, a partire dai seguenti parametri di riferimento :

- a) aliquota fiscale in vigore per il 2004, determinabile alla data odierna nella misura del 37.25 %;
- b) valore normale di riferimento per il servizio di teleriscaldamento assunto pari al prezzo di cessione del MWh termico determinato come media aritmetica dei prezzi praticati da un paniere di fornitori nei contratti stipulati per la fornitura di servizio di teleriscaldamento destinato ad aree residenziali site sul territorio nazionale,
- c) il paniere di cui al precedente punto è composto dai seguenti fornitori :

AGSM	Comune di Verona
ASM	Comune di Brescia
AceaElectrabel Produzione S.p.A.	Comune di Roma

I suddetti dati saranno reperiti, con cadenza annuale, sulla base di quanto desunto dai seguenti siti internet :

- AGSM – Verona : www.agsm.it (ad oggi)
- ASM – Brescia : www.asm.brescia.it (riferimento alla tariffa per utenze ad uso prevalentemente diverso dall'abitazione – Utenze normali – Formula monomia) (ad oggi)
- AceaElectrabel Produzione S.p.A. : www.aceaspa.it (ad oggi)

e contribuiranno all'aggiornamento del corrispettivo di cui al successivo punto. Qualora ci siano dei cambiamenti nelle fonti di riferimento, Roselectra si impegna a presentare al Comune di Rosignano dei riferimenti in sostituzione.

Alla data odierna, il prezzo proposto ammonta a 64, 89 (sessantaquattro virgola ottanta nove) € / MWh termico.

13.3 Sulla base di quanto previsto dall'art. 13.2, il corrispettivo è determinato nella misura di 24,17 (ventiquattro virgola diciassette) €/MWh termico, IVA esclusa.

13.4 Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dei parametri di cui ai precedenti punti a) e b) dell'art. 13.2

14. **RILEVAZIONE DEI CONSUMI E MODALITA' DI FATTURAZIONE**

- 14.1 ROSELECTRA provvederà ad effettuare la rilevazione dei consumi di calore/energia termica per ciascuno degli Edifici, con cadenza trimestrale.
- 14.2 ROSELECTRA provvederà ad emettere le fatture relative ai consumi periodicamente rilevati con frequenza trimestrale.

15. **MODALITA' TERMINI DI PAGAMENTO**

- 15.1 Il Comune è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi oggetto delle fatture emesse da ROSELECTRA entro 30 giorni dalla data della fattura secondo le modalità indicate nella stessa.
- 15.2 Se gli importi oggetto delle fatture non dovessero essere pagati entro il termine sopra indicato, sarà dovuto il pagamento di interessi moratori per ogni giorno di ritardo calcolati al tasso EURIBOR, senza necessità di preventiva messa in mora.
- 15.3 Qualora il ritardo nell'effettuazione dei pagamenti dovesse superare 30 giorni dalla data in cui il pagamento risulti dovuto in base al presente articolo, ROSELECTRA avrà il diritto di sospendere la fornitura di calore fino alla data dell'effettivo pagamento degli importi dovuti da parte del Comune, previa comunicazione scritta al Comune stesso di 15 giorni. Ove il ritardo dovesse superare 90 giorni, ROSELECTRA avrà altresì il diritto di risolvere di diritto il Contratto, a norma di quanto previsto dall'articolo 18.1.

16. **SOSPENSIONI, INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DELLA FORNITURA**

- 16.1 Oltre a quanto previsto in altre disposizioni del Contratto, ROSELECTRA potrà sospendere e/o interrompere la fornitura del calore/energia termica per manutenzione o altre esigenze imprescindibili, arrecando il minor disturbo possibile al Comune, in base agli obblighi di fornitura previsti nel Contratto.
- 16.2 Le sospensioni, interruzioni o limitazioni di fornitura per cause di Forza Maggiore, così come definite all'articolo 17.2, e comunque per cause non direttamente imputabili a dolo o colpa grave di ROSELECTRA, non daranno luogo in nessun caso al risarcimento di eventuali danni, né a riduzione di corrispettivi, né a risoluzione del Contratto, fermo restando quanto previsto all'articolo 17.7.

17. **FORZA MAGGIORE**

- 17.1 Le Parti non saranno responsabili per il ritardo nell'adempimento o per l'inadempimento, totale o parziale, delle obbligazioni previste a loro carico in forza del Contratto, in caso di Forza Maggiore, così come definita nel successivo paragrafo.

- 17.2 Un evento di forza maggiore ("**Forza Maggiore**"), in relazione a ciascuna Parte, è costituito da qualunque evento imprevedibile che sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata che impedisca a questa di adempiere (incluso il ritardo nell'adempimento) una parte o tutte le obbligazioni previste a suo carico dal Contratto.
- 17.3 Salvo quanto precede, la Forza Maggiore includerà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 17.3.1 un atto nemico o terroristico o una guerra, una minaccia di guerra, assedio, rivoluzione, sommossa, insurrezione, rivolta civile; o
 - 17.3.2 sabotaggi o atti di vandalismo; o
 - 17.3.3 calamità o fenomeni naturali avversi, incluse le condizioni atmosferiche o ambientali estreme, come fulmini, terremoti, uragani, tempeste, incendi, inondazioni, siccità, neve, ghiaccio; o
 - 17.3.4 esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; o
 - 17.3.5 collisioni di veicoli o aerei, nonché gli effetti dalle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica; o
 - 17.3.6 indisponibilità della Centrale e/o della Rete non programmate e non imputabili a dolo o colpa grave di ROSELECTRA; o
 - 17.3.7 revoca e/o sospensione e/o annullamento di permessi, nulla osta, autorizzazioni da parte di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici diversi dal Comune ovvero da parte di organi giurisdizionali per la costruzione e la gestione della Rete e per l'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e di tutte le altre attività oggetto del Contratto, se ed in quanto la revoca e/o la sospensione e/o l'annullamento non siano imputabili alla Parte interessata; o
 - 17.3.8 decisioni di parte di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici o di organi giurisdizionali, tali da impedire, ritardare o comunque influenzare la costruzione e la gestione della Rete e l'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e di tutte le altre attività oggetto del Contratto, se ed in quanto la decisione non sia imputabile alla Parte interessata; o
 - 17.3.9 scioperi generali o nazionali di categoria, purché non determinati da comportamenti illegittimi della Parte interessata.
- 17.4 La Parte che invoca la Forza Maggiore al fine di essere sollevata dall'adempimento o dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto:
- 17.4.1 comunicherà tempestivamente all'altra Parte l'evento di Forza Maggiore stimandone la durata presunta ed il probabile impatto sull'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto (unitamente a tutte le prove necessarie a sostegno dell'esistenza di un evento di Forza Maggiore);
 - 17.4.2 adotterà, in buona fede e tempestivamente, tutte le misure idonee a mitigare o porre rimedio all'evento o alla situazione che ha dato origine alla Forza

Maggiore e prenderà ogni utile iniziativa per tentare di riprendere nel più breve tempo possibile la regolare esecuzione delle obbligazioni rese impossibili, ritardate od ostacolate dall'evento di Forza Maggiore;

- 17.4.3 comunicherà tempestivamente all'altra Parte la cessazione dell'evento di Forza Maggiore.
- 17.5 Le obbligazioni che dovessero risultare impedito, ritardate od ostacolate da causa di Forza Maggiore saranno sospese e prorogate per un periodo uguale al ritardo da essa provocato.
- 17.6 In ogni caso, il verificarsi di un evento di Forza Maggiore non darà luogo a risarcimento di danni, né a riduzione di corrispettivi.
- 17.7 Qualora l'evento di Forza Maggiore dovesse protrarsi per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi, allo spirare di tale periodo le Parti dovranno intraprendere negoziazioni in buona fede al fine di raggiungere un accordo in merito alla prosecuzione del Contratto. Qualora l'accordo non dovesse intervenire entro i successivi 10 (dieci) giorni e l'evento di Forza Maggiore dovesse protrarsi ulteriormente, ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal Contratto. In tal caso il Comune sarà tenuto a versare a ROSELECTRA gli importi ad essa dovuti per la fornitura di calore fino alla data di efficacia del recesso, tenuto conto degli eventuali conguagli previsti nell'articolo 12.3.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 Risoluzione per inadempimento del Comune

Qualora il Comune dovesse rendersi inadempiente ai suoi obblighi di cui all'articolo 6 e comunque ad uno o più degli obblighi a suo carico previsti nel presente Contratto, ROSELECTRA invierà al Comune, a mezzo raccomandata A.R., diffida ad adempiere, stabilendo un termine di 60 giorni entro il quale il Comune dovrà sanare l'inadempimento. Qualora il Comune non dovesse rimediare all'inadempimento entro detto termine, il Contratto si risolverà di diritto a norma dell'articolo 1454 Cod. Civ..

In caso di inadempimento del Comune, ROSELECTRA avrà diritto al risarcimento dei danni da essa subiti che siano conseguenza immediata dell'inadempimento, fermo restando che il Comune non sarà tenuto al risarcimento del lucro cessante e dei danni indiretti e/o consequenziali nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia dovuto a cause non imputabili a dolo o colpa grave del Comune.

18.2 Risoluzione per inadempimento di ROSELECTRA

Il Comune potrà chiedere la risoluzione del Contratto, previa contestazione scritta con le modalità di cui al successivo paragrafo, in caso di gravi e ripetute violazioni da parte di ROSELECTRA nell'espletamento del servizio di fornitura dell'energia termica e/o delle altre attività oggetto del Contratto resi in favore del Comune.

Il Comune, verificandosi una delle ipotesi di cui al paragrafo che precede, invierà a ROSELECTRA, a mezzo raccomandata A.R., un diffida ad adempiere, stabilendo un

termine di 60 giorni entro il quale ROSELECTRA dovrà sanare le irregolarità o l'inadempimento.

Ove ROSELECTRA rimuova nei termini stabiliti le irregolarità o sani l'inadempimento, la risoluzione non potrà avere luogo. Ove invece tali irregolarità o inadempimento perdurino oltre tale termine il Contratto si risolverà di diritto a norma dell'articolo 1454 Cod. Civ..

In caso di inadempimento di ROSELECTRA, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni da esso subiti che siano conseguenza immediata dell'inadempimento, fermo restando che ROSELECTRA non sarà tenuta al risarcimento del lucro cessante e dei danni indiretti e/o consequenziali nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia dovuto a cause non imputabili a dolo o colpa grave di ROSELECTRA.

19. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi o le altre comunicazioni che sia richiesto o consentito dare ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto. Ai fini di tali comunicazioni, gli attuali indirizzi delle Parti sono quelli indicati qui di seguito; resta inteso, tuttavia, che ciascuna Parte avrà il diritto di modificare il proprio indirizzo in relazioni alle comunicazioni di cui presente Contratto spostandolo in un altro luogo, dando un preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra Parte. Gli indirizzi iniziali delle Parti sono i seguenti:

Se al Comune:

Comune di Rosignano-Marittimo
Via dei Lavoratori 21
57016 Rosignano Marittimo (LI)

Se a ROSELECTRA:

ROSELECTRA S.p.A.
Via Piave 6
57013 Rosignano Solvay (LI)

20. DISPOSIZIONI VARIE

- 20.1 La lingua italiana è la lingua del Contratto.
- 20.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto da una delle Parti.
- 20.3 Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di alcuno dei diritti derivanti dal presente Contratto non costituirà rinuncia o deroga di tale diritto; l'esercizio, anche parziale, di qualsiasi diritto non precluderà ogni altro ed ulteriore esercizio del medesimo o di qualsiasi altro diritto.

- 20.4 Il Contratto costituisce per il Teleriscaldamento l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività in essi indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime.
- 20.5 L'invalidità o l'inefficacia di una clausola ai sensi della normativa applicabile non pregiudicherà la validità o l'efficacia del Contratto nel suo complesso.

21. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 21.1 In caso di dispute, controversie o pretese derivanti da o in relazione al Contratto, incluso la sua esecuzione, interpretazione o adempimento dello stesso o al suo inadempimento, risoluzione o validità ("Controversia"), le parti coinvolte si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di comporre amichevolmente la Controversia.
- 21.2 Qualora le parti coinvolte concordino circa la natura tecnica di una Controversia essa sarà deferita alla cognizione di un esperto nel settore rilevante della Controversia, secondo le modalità che verranno definite di comune accordo.
- 21.3 Nel caso in cui le Parti non riescano a risolvere la Controversia a norma dei paragrafi che precedono, essa, indipendentemente dal numero delle parti coinvolte, sarà risolta in via definitiva da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti ed operanti in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. L'arbitrato avrà sede a Rosignano Marittimo e sarà rituale e secondo diritto.
- 21.4 Resta comunque convenuto tra le Parti che, salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, ogni eventuale procedimento cautelare e d'urgenza e monitorio di cui al codice di procedura civile, comunque relativo al Contratto sarà competente il foro di Livorno.

22. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI DIRITTI, DEI CREDITI E DEGLI OBBLIGHI OGGETTO DEL CONTRATTO.

Data la peculiarità del Contratto, ROSELECTRA potrà cedere a terzi il Contratto ovvero i diritti ed crediti da esso derivanti previa comunicazione al Comune, ~~ma~~ senza necessità del preventivo consenso scritto da parte del Comune, mentre, a quest'ultimo è fatto divieto di cedere il Contratto e/o i relativi diritti ed obblighi senza il preventivo consenso di ROSELECTRA.

23. TASSE, IMPOSTE E SPESE


Le tasse, le imposte e le spese del presente Contratto, delle conseguenti formalità sono a carico di ROSELECTRA.

Il Comune di Rosignano Marittimo

U. Mario Bucc...

ROSELECTRA S.p.A.

Data: 12/12/2011



G. ROSONNO